

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

1. È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "O.S.A – Organizzazione Sviluppo e integrAzione".
2. L'Associazione potrà utilizzare, inoltre, l'acronimo "O.S.A" nella sua denominazione, nei suoi segni distintivi ed in qualunque altra forma di comunicazione e manifestazione anche esterna.
3. Se l'associazione otterrà l'iscrizione all'Albo Regionale delle ONLUS, assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituirà peculiare segno distintivo, ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione anche esterna, mediante l'utilizzo dell'acronimo "ONLUS".
4. Ricorrendone i presupposti, nei tempi e modi di prassi e di legge, l'Associazione tenderà altresì al suo riconoscimento quale O.N.G. – Organizzazione Non Governativa di cooperazione internazionale.
5. Oltre alla denominazione, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, dovrà essere indicato l'acronimo ONG (Organizzazione Non Governativa).
6. L'Associazione è indipendente da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro; è apartitica e aconfessionale.
7. L'Associazione ha durata a tempo illimitato salvo scioglimento ai sensi dagli artt. 31 e 32 del presente Statuto Sociale.
8. L'Associazione è costituita ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 2

1. La sede legale dell'Associazione "O.S.A - Organizzazione Sviluppo e integrAzione" è domiciliata in Agrigento, via Mazzini n. 66.
2. Il Consiglio Direttivo, anche su proposta del Presidente o su proposta deliberata dall'Assemblea dei soci secondo le maggioranze di cui all'art.18, punti nn. 3 e 4, del presente Statuto Sociale, può deliberare l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento di sedi operative,

sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati in Italia e all'estero senza che ciò necessiti di formale variazione dell'Atto Costitutivo e/o del presente Statuto Sociale. Tali sedi, delegazioni e uffici utilizzeranno lo stesso nome "O.S.A - Organizzazione Sviluppo e integrAzione" o l'acronimo "O.S.A" seguito dall'indicazione della località della sede.

Oltre alla denominazione, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, dovranno essere indicati gli acronimi ONG e/o ONLUS (Organizzazione non governativa e/o Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

3. Il trasferimento della sede legale può essere deliberato dal Consiglio Direttivo anche su proposta del Presidente o su proposta deliberata dall'assemblea dei soci secondo le maggioranze di cui all'art.18, punti nn. 3 e 4, del presente Statuto Sociale, senza che ciò necessiti di formale variazione dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto Sociale.

Articolo 3

1. Scopo (scopi) preminente dell'Associazione è

- lo svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo, attraverso, a titolo di esempio, la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; la selezione, la formazione e l'impiego dei volontari; la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in Italia e in altri Paesi, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943; la formazione di personale italiano e non, destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo; attività di informazione e promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo;
- la promozione e l'utilizzazione al proprio interno dell'autofinanziamento, della mobilitazione e della raccolta di risorse finanziarie, quali concreti gesti di partecipazione e di condivisione dei vari progetti e di iniziative di solidarietà; il procurare agli associati condizioni di piena espressione delle proprie capacità e competenze; il contribuire all'inserimento degli immigrati nel nostro paese anche a livello lavorativo; il proporsi e l'operare come agenzia al servizio di enti, istituzioni e imprese che intendono operare nella cooperazione internazionale; il contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione, in particolare garantendo con strumenti adeguati la circolazione e l'uso della informazione; la

realizzazione di iniziative editoriali, informatiche, multimediali, pubblicitarie, video, audio per scopi informativi, formativi e di sensibilizzazione; l'implementazione di laboratori linguistico-culturali al fine di promuovere integrazione culturale anche attraverso il canale linguistico;

- il promuovere la psicologia e la cultura psicologica in tutte le sue forme; il promuovere la psicopedagogia e la pedagogia clinica; lo svolgimento di attività nei settori: dell'assistenza sociale e socio-sanitaria; della promozione della salute, in termini bio-psico-sociali, secondo la definizione dell'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità); dell'assistenza sanitaria; dell'interculturalità; della beneficenza; dell'istruzione; della formazione; dell'orientamento; della formazione professionale; dell'imprenditoria sociale; della promozione della cultura e dell'arte; della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; della tutela dei diritti civili; del volontariato; della ricerca scientifica; dello sport dilettantistico; la realizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado;
- rivolgersi all'Unione Europea al fine di realizzare i programmi e le opportunità che la stessa promuove e rivolge ai giovani e non, dando ogni tipo di supporto, materiale e intellettuale, a tali attività; implementando, a titolo d'esempio e non esaustivo,
 - il programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP); promuovendo scambi, cooperazione e mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione, nelle sue varie forme;
 - il programma Gioventù in azione, attraverso tutte le misure previste ponendo particolare attenzione alla formazione dei giovani sulle tematiche internazionali, delle pari opportunità, della cittadinanza attiva, della discriminazione e della xenofobia; alla mobilità giovanile; alla possibilità di informarli ed orientarli relativamente alle opportunità offerte dagli Enti Nazionali e Internazionali (es. Commissione Europea, Agenzia Nazionale Gioventù, Ministero della Solidarietà Sociale, Agenzia Nazionale Socrates...);
 - intese e collaborazioni nel campo formativo e dello scambio culturale, con Associazioni similari, Enti pubblici, Scuole, Università di Paesi del Bacino del Mediterraneo, anche in vista dell'allargamento a questi della Comunità Europea.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per meglio raggiungere le proprie finalità sociali, l'Associazione potrà esercitare tali attività, senza limite territoriale alcuno, anche attraverso:

- a)** la cessione di beni e/o la prestazione di servizi nei settori di pertinenza dell'attività sociale;
- b)** la promozione e l'organizzazione di congressi, convegni, conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi relativi ai settori di pertinenza delle attività istituzionali
- c)** la promozione, la partecipazione e/o la realizzazione di corsi di formazione che possano anche favorire l'aggiornamento, lo sviluppo, la crescita personale, culturale e professionale dei partecipanti; la realizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento e di formazione accreditabili, ad esempio, ai sensi della Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), e dei "Crediti Formativi Universitari".
- d)** la promozione della cultura e dell'arte locale, nazionale ed internazionale attraverso la promozione, la partecipazione e/o la realizzazione di manifestazioni pubbliche ed altre iniziative; nonché attraverso la promozione e/o commercializzazione di, a titolo d'esempio, artigianato locale, commercio equo e solidale, laboratori multiartigianali rese nei confronti di, e dirette ad arrecare benefici a persone italiane e/o straniere svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- e)** la promozione di attività di microimprenditoria, anche tramite la formula del microcredito;
- f)** la promozione e/o la realizzazione di attività di assistenza psicologica e psicoterapeutica al fine di favorire il benessere dei beneficiari; attività di consulenza psicopedagogica e di pedagogia clinica;
- g)** il promuovere e favorire il benessere negli ambienti di lavoro con attività di sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza rispetto a dinamiche quali, a titolo d'esempio, stress, burn-out, Mobbing;
- h)** la creazione di uno sportello informativo (Euro Desk, Europe Direct, o similari) che sia di riferimento per i giovani relativamente a tutte le tematiche dell'Unione Europea, che si faccia promotore delle nuove politiche europee e che miri al raggiungimento di precisi obiettivi quali:
- coinvolgimento pieno e diretto dei giovani al processo di costruzione dell'Europa attraverso l'acquisizione di una forte consapevolezza della propria cittadinanza europea;
 - partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica tanto del proprio paese quanto dell'Europa nella sua dimensione unitaria;

- dare ai giovani l'occasione di sperimentare sé stessi in contesti caratterizzati da forti differenze culturali, etniche e religiose, apprendendo a gestire e trarre ricchezza dal confronto con la diversità;
 - diffondere ideali di uguaglianza e pari opportunità;
- i)** l'esercizio di attività turistiche e ricettive per i propri associati e per terzi, finalizzate a promuovere e favorire confronti e scambi interculturali;
- j)** la collaborazione con pubblicazioni o riviste, periodici culturali e scientifici che siano interessati alle finalità dell'Associazione;
- k)** il collaborare a progetti e/o attività svolte da associazioni, organizzazioni, coordinamenti, reti, comitati con obiettivi affini e coerenti.
- 3.** L'Associazione potrà, eventualmente, porre in essere anche le attività connesse e/o accessorie che si considerano integrative e/o funzionali all'esercizio delle attività istituzionali sopra indicate.

Articolo 4

- 1.** L'Associazione non persegue finalità di lucro e prevede l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra.
- 2.** È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
- 3.** Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie.

Articolo 5

- 1.** Per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie ovvero per realizzare iniziative coerenti alle proprie finalità ovvero qualora risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa, con delibera del Consiglio Direttivo, adottata anche su proposta del Presidente o su proposta deliberata dall'assemblea dei soci secondo le maggioranze

di cui all'art.18, punti nn. 3 e 4, del presente Statuto Sociale, l'Associazione potrà stipulare convenzioni, collaborare e/o aderire a consorzi e associazioni con enti e organismi internazionali (Unione europea, ecc.), nazionali (Stato, Regioni, enti locali, ecc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati, organizzazioni non governative nonché, a coordinamenti nazionali ed internazionali accettandone le norme statutarie.

Articolo 6

1. L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati anche in riferimento a quanto previsto dal precedente art.5 del presente Statuto Sociale.
2. L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 7

1. Sono soci coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione "O.S.A – Organizzazione Sviluppo e integrAzione".
2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni con scopi analoghi o complementari, la persone giuridiche, che intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto Sociale.
3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
4. I Soci dell'Associazione si distinguono in:
 - Soci Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
 - Soci Ordinari. Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuovono le iniziative statutarie.

- Soci Onorari. Persone fisiche e/o giuridiche invitate a far parte dell'Associazione in relazione a particolari meriti personali, professionali, scientifici o sociali.
- Soci Sostenitori. Persone fisiche e/o giuridiche che pur non partecipando attivamente alla vita dell'Associazione, data l'importanza delle loro elargizioni, la sostengono nelle proprie attività.
- Soci Operativi. Sono coloro che con la loro attività contribuiscono alla vita dell'Associazione prescindendo da contributi economici.
- Soci Simpatizzanti. Coloro che si impegnano a fornire un minimo contributo finanziario e/o di collaborazione.

Articolo 8

1. L'ammissione di un nuovo socio, ordinario, sostenitore, operativo, simpatizzante, è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato nella quale quest'ultimo dichiara esplicitamente di avere preso visione e di avere esaminato dettagliatamente lo Statuto Sociale e di accettarlo, senza riserve, e di assumere tutti gli obblighi ed oneri previsti dal presente Statuto Sociale e dagli eventuali regolamenti adottati dagli organi sociali secondo le norme dello Statuto Sociale.
2. Al momento della presentazione della richiesta, l'aspirante associato dovrà versare l'importo della quota di iscrizione che verrà restituito qualora, al termine del procedimento di ammissione, il Consiglio Direttivo deliberi di non ammettere l'aspirante associato.
3. La richiesta di ammissione dovrà fornire tutti gli elementi ritenuti utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissibilità dell'aspirante associato nella prima seduta utile successiva alla data di ricezione della richiesta scritta.
5. Qualora sia necessario chiedere ulteriori chiarimenti e/o elementi al fine di valutare l'ammissibilità dell'aspirante associato, il Consiglio Direttivo può deliberare di rinviare la votazione ad una seduta successiva.
6. La qualità di socio è intrasmissibile e si acquista dalla data della deliberazione di ammissione adottata dal Consiglio Direttivo.
7. La delibera del Consiglio Direttivo sulla domanda di ammissione è insindacabile.
8. La durata del rapporto associativo non può essere prevista come temporanea né essere soggetta ad alcuna condizione.

9. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l'entità delle quote sociali e le scadenze in cui effettuare il pagamento, relativamente ad ogni categoria di soci.

Articolo 9

1. Il Consiglio Direttivo può invitare persone fisiche e/o giuridiche a far parte dell'Associazione in relazione a particolari meriti personali, professionali, scientifici o sociali.

2. I soci onorari dovranno, comunque, dichiarare esplicitamente di avere preso visione e di avere esaminato dettagliatamente lo Statuto Sociale e di accettarlo, senza riserve, e di assumere tutti gli obblighi ed oneri previsti dal presente Statuto Sociale e dagli eventuali regolamenti adottati dagli organi sociali secondo le norme dello Statuto Sociale.

3. In particolare, anche sul socio onorario grava l'obbligo di provvedere al regolare pagamento delle quote sociali nell'ammontare ed alle scadenze fissate dal Consiglio Direttivo, salva l'ipotesi in cui il singolo socio onorario sia esplicitamente esonerato con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Al socio onorario è attribuito esclusivamente il diritto di partecipare all'assemblea dei soci con l'esclusione del diritto di voto e del diritto di accesso alle cariche sociali, salva l'ipotesi in cui il singolo socio onorario sia esplicitamente invitato ad esercitare tali diritti con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

1. Ai soci sostenitori, ai soci operativi e ai soci simpatizzanti è attribuito esclusivamente il diritto di partecipare all'assemblea dei soci con l'esclusione del diritto di voto e del diritto di accesso alle cariche sociali.

2. Restando fermo quanto previsto nel precedente capoverso, nei confronti del socio sostenitore, del socio operativo e del socio simpatizzante trovano applicazione tutte le norme del presente Statuto Sociale.

Articolo 11

1. Tutti i soci hanno il diritto di:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'assemblea dei soci;

- c) esercitare il diritto di voto (ad eccezione dei soci sostenitori, dei soci operativi, dei soci simpatizzanti e dei soci onorari escluso quanto contemplato all'art. 9 punto n. 4 del presente Statuto Sociale);
 - d) accedere alle cariche associative (ad eccezione dei soci sostenitori, dei soci operativi, dei soci simpatizzanti e dei soci onorari escluso quanto contemplato all'art. 9 punto n. 4 del presente Statuto Sociale);
 - e) controllo ed informazione, periodica, sulle attività dell'Associazione.
 - f) fare motivata richiesta al Consiglio Direttivo di cambiare la tipologia associativa d'appartenenza; il passaggio da una tipologia ad un'altra avrà effetto, se accolta dal Consiglio Direttivo, dalla data di delibera dello stesso.
2. Possono esercitare il diritto di voto gli associati per i quali non sia intervenuta una delibera di sospensione a norma dei successivi artt.12 e 14, punto n.3, del presente Statuto Sociale.
 3. Possono accedere alle cariche sociali i soci che siano associati da almeno diciotto mesi, pieni e consecutivi, decorrenti dalla data della deliberazione di ammissione adottata dal Consiglio Direttivo (cfr. art.8, punto n.6) e per i quali non sia intervenuta una delibera di sospensione a norma dei successivi artt.12 e 14, punto n.3.
 4. Le comunicazioni sulle attività dell'Associazione potranno avvenire o attraverso la consegna dei relativi supporti cartacei direttamente ai soggetti interessati o a persone preventivamente, esplicitamente e formalmente incaricate del ritiro, o a mezzo posta, o attraverso posta elettronica, o mediante l'affissione delle informazioni nella bacheca dell'Associazione.

Articolo 12

1. Sono dichiarati morosi i soci che non eseguono il pagamento delle quote associative nell'ammontare ed alle scadenze fissate dal Consiglio Direttivo.
2. La morosità può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento anche di singole quote.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà, preventivamente, contestare per iscritto, in termini precisi e dettagliati, gli addebiti che vengono mossi al socio e sollecitare il pagamento, consentendogli facoltà di replica da esercitare per iscritto, in termini precisi e dettagliati, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla ricezione della nota di contestazione. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a valutare le repliche formulate oralmente o esercitate oltre il termine di 3 giorni.

4. Dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che dichiara la morosità dell'associato, quest'ultimo è sospeso dall'esercizio del diritto di voto, dall'accesso alle cariche sociali nonché, dall'esercizio delle stesse, fino alla successiva deliberazione del Consiglio Direttivo che dichiara l'avvenuto pagamento.
5. Nel periodo di sospensione restano operanti tutti gli altri diritti ed obblighi previsti dal presente Statuto Sociale.
6. La delibera di sospensione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

Articolo 13

1. I soci sono obbligati a:
 - a) osservare il presente Statuto Sociale, gli eventuali regolamenti interni deliberati dal Consiglio Direttivo e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
 - b) tenere verso gli altri componenti ed all'esterno dell'Associazione un comportamento animato da spirito di solidarietà e di giustizia ed attuato con correttezza, onestà, probità e rigore morale;
 - c) versare la quota d'iscrizione nonché, le quote associative nell'ammontare ed alle scadenze fissate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

1. La qualifica di socio si perde per:
 - a) decesso;
 - b) dimissioni, la dichiarazione di recesso del socio deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso (31, dicembre) ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Fino a tale data (1 gennaio) l'associato conserva tutti i diritti ed è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi disciplinati dal presente Statuto, tranne per casi in cui il Consiglio Direttivo, valutato l'ordine della motivazione del recesso, deliberi che la recessione comunicata dal socio abbia effetto immediato, a far data dalla delibera del Consiglio Direttivo stesso;
 - c) morosità, qualora nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che dichiara la morosità dell'associato a norma del precedente art.12, n.2, quest'ultimo non ha provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo complessivamente

dovuto, l'Assemblea dei soci può deliberare l'esclusione del socio per grave inosservanza delle norme del presente statuto (morosità) nella prima seduta utile successiva alla decorrenza del predetto termine (60 giorni);

d) indegnità, è deliberata dall'Assemblea dei soci in seguito a gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, a comportamento lesivo del buon nome dell'Associazione, a fomentazione di dissidi e disordini tra gli associati, ovvero qualora l'associato arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

Nelle predette ipotesi, il Consiglio Direttivo dovrà tempestivamente contestare per iscritto, in termini precisi e dettagliati, gli addebiti che vengono mossi al socio, consentendogli facoltà di replica da esercitare per iscritto, in termini precisi e dettagliati, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla ricezione della nota di contestazione. Dalla data della ricezione della nota di contestazione, l'associato è sospeso dall'esercizio del diritto di voto, dall'accesso alle cariche sociali nonché, dall'esercizio delle stesse. A pena di decadenza del provvedimento di sospensione per indegnità, l'Assemblea dei soci, nella prima seduta utile successiva alla data di ricezione della nota di contestazione da parte dell'associato, deve deliberare l'esclusione del socio per indegnità ovvero, revocare il provvedimento di sospensione per indegnità.

2. Qualora le predette ipotesi di indegnità non abbiano ancora il carattere di gravità, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione dell'associato per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. Il Consiglio Direttivo dovrà, preventivamente, contestare per iscritto, in termini precisi e dettagliati, gli addebiti che vengono mossi al socio, consentendogli facoltà di replica da esercitare per iscritto, in termini precisi e dettagliati, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla ricezione della nota di contestazione. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a valutare le repliche formulate oralmente o esercitate oltre il termine di 3 giorni.

3. La sospensione determina esclusivamente la temporanea sospensione dall'esercizio del diritto di voto, dall'accesso alle cariche sociali nonché, dall'esercizio delle stesse, mantenendo operanti tutti gli altri diritti e doveri disciplinati dal presente Statuto Sociale.

4. La sospensione ha effetto fino alla successiva deliberazione del Consiglio Direttivo che revoca la delibera di sospensione.

5. La delibera di sospensione adottata dal Consiglio Direttivo è insindacabile.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 15

- 1.** Gli organi dell'Associazione sono:
 - a)** l'Assemblea dei soci;
 - b)** il Consiglio Direttivo;
 - c)** il Presidente;
 - d)** il Vice Presidente.
 - e)** il Tesoriere, se nominato
 - f)** il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato
 - g)** il Collegio dei Probiviri, se nominato
 - h)** il Comitato Tecnico Scientifico, se nominato
 - i)** il Comitato Etico, se nominato

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 16

1. Senza che ciò necessiti di formale variazione dell'Atto Costitutivo e/o del presente Statuto Sociale, l'Assemblea dei soci, anche su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo, può deliberare, secondo le maggioranze di cui all'art.18, punti nn. 3 e 4 del presente Statuto Sociale, l'istituzione, la soppressione di nuovi organi sociali. Il Consiglio Direttivo disciplinerà con regolamento, che formerà, pertanto, parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente Statuto Sociale e dell'Atto Costitutivo, l'organizzazione e l'attività del costituendo organo sociale, in conformità a quanto previsto dalle norme del presente Statuto Sociale e dell'Atto Costitutivo e dalle vigenti disposizioni di Legge.

Articolo 17

1. All'Assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo dell'Associazione eventualmente costituito;
 - c) deliberare sull'esclusione dei soci;
 - d) fornire parere consultivo sulle linee generali del programma di attività dell'Associazione predisposte dal Consiglio Direttivo;
 - e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
 - g) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario, anche attinente alla gestione sociale, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
2. Essa, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.
3. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso scritto almeno dieci giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione precisa dei punti all'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.
4. La convocazione potrà avvenire o attraverso la consegna del relativo supporto cartaceo direttamente ai soggetti interessati o a persone preventivamente, esplicitamente e formalmente incaricate del ritiro, o a mezzo posta, o attraverso posta elettronica, o mediante l'affissione delle informazioni nella bacheca dell'Associazione.

Articolo 18

1. **L'Assemblea ordinaria** deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno.
2. Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:
- a) fornisce parere consultivo sulle linee generali del programma di attività dell'Associazione predisposte dal Consiglio Direttivo;
 - b) approva il rendiconto economico finanziario dell'anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;

c) elegge e/o revoca i membri del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo dell'Associazione eventualmente costituito;

d) delibera sull'esclusione dei soci nelle ipotesi previste dall'art. 14, punto n.1, lettere C e D;

e) delibera su ogni argomento ordinario e straordinario, anche attinente alla gestione sociale e alla vita associativa, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo ad eccezione delle proposte di scioglimento e di modifiche statutarie di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

3. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci votanti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui il presente Statuto Sociale preveda espressamente maggioranze diverse.

4. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

5. Nelle ipotesi previste dalle lettere C e D di questo articolo, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno dei soci (a tal fine non si potrà tenere conto della presenza del socio interessato) e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti (il socio interessato deve astenersi dall'esercizio del proprio diritto di voto). Nell'ipotesi di morosità, cfr. art.12, punto n.3 e nell'ipotesi di indegnità, cfr. art. 14, lettera D, dovrà, preliminarmente, procedersi alla lettura della relazione predisposta dal Consiglio Direttivo e delle repliche formulate tempestivamente dal socio interessato.

6. È ammessa la rappresentanza dei soci per delega per quanti si trovino all'estero o siano assenti per validi motivi.

7. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta ed espressamente accettata dal delegato.

8. Le deleghe conferite al Presidente non possono essere soggette alle limitazioni previste dal precedente punto n.7.

9. È ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico.

Articolo 19

1. **L'assemblea straordinaria**, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: per deliberare in ordine alle modifiche statutarie e alle proposte di scioglimento dell'Associazione; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta il Presidente o almeno un quinto degli associati.
2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno dei soci votanti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

Articolo 20

1. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Articolo 21

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta motivata il Presidente o almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione e/o la revoca dei soci che rivestono cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

CAPO II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22

1. Il Consiglio Direttivo, è composto da un numero minimo di tre membri e massimo di nove, eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per cinque anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

2. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo ovvero qualora occorra nominare un nuovo componente, entro il limite numerico previsto dal precedente punto n.1, l'Assemblea dei soci dovrà procedere con nuove elezioni a norma del precedente art. 18, punto n.5 del presente Statuto Sociale.
3. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente ed eventualmente un Segretario.

Articolo 23

1. Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero qualora la maggioranza dei propri componenti ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente.
2. Qualora la richiesta non è sufficientemente motivata, il Presidente può non convocare il Consiglio Direttivo.
3. La comunicazione della convocazione del Consiglio deve essere effettuata con avviso scritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione precisa dei punti all'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale riunione di seconda convocazione.
4. La convocazione potrà avvenire o attraverso la consegna del relativo supporto cartaceo direttamente ai soggetti interessati o a persone preventivamente, esplicitamente e formalmente incaricate del ritiro, o a mezzo posta, o attraverso posta elettronica, o mediante l'affissione delle informazioni nella bacheca dell'Associazione.
5. Qualora un Consigliere sia impossibilitato alla partecipazione alla riunione, è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al Presidente nelle forme previste da precedente punto n.4. L'assenza del Consigliere nonché, le eventuali giustificazioni presentate tempestivamente da quest'ultimo, dovranno essere indicate a verbale.
6. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti, salvo i casi in cui il presente Statuto Sociale preveda espressamente maggioranze diverse.
7. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente Statuto Sociale preveda espressamente maggioranze diverse.

Articolo 24

1. Il Consiglio Direttivo:

- a) redige le linee guida ed i programmi di attività sociale;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) delibera circa l'ammissione e la sospensione dei soci;
- f) determina l'ammontare delle quote d'iscrizione, delle quote associative nonché, le modalità ed i termini di pagamento;
- g) delibera circa regolamenti interni;
- h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

CAPO III

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Articolo 25

1. Al Presidente compete l'amministrazione e la legale rappresentanza dell'Associazione.
2. In particolare, egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo ed, in sua assenza, provvede il Vice-Presidente.
3. Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
4. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo o appartenente agli organi dell'Associazione. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione .
5. Predisporre e proporre al Consiglio Direttivo le linee guida ed il programma di attività sociale, nonché i regolamenti interni.
6. Nell'ambito del programma di attività sociale e per la realizzazione dello stesso, il Presidente individua gli obiettivi, affida il raggiungimento degli stessi anche al singolo Consigliere responsabile o ad altri soci, i quali sono tenuti all'osservanza del programma di attività sociale e delle linee guida indicate dal Presidente.

7. Alle scadenze già fissate nel programma di attività sociale, il Presidente verifica l'attività posta in essere dai Consiglieri o dai soci responsabili incaricati del raggiungimento degli obiettivi nell'ambito del programma.
8. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati entro il termine prefissato, senza che sussista un giustificato motivo, il Presidente può revocare l'incarico.
9. Nell'ipotesi di inerzia di un Consigliere, determinata anche dalla mancata presenza ad almeno 3 (tre) sedute del Consiglio Direttivo senza che sussista un giustificato motivo comunicato tempestivamente a norma del precedente art.23, punto n.5 del presente Statuto Sociale, il Presidente può avanzare all'Assemblea dei soci richiesta di revoca del Consigliere, motivata in forma precisa e dettagliata, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia incaricato del raggiungimento di un obiettivo.
10. Tale richiesta dovrà essere comunicata anche al Consigliere interessato, il quale potrà, entro e non oltre giorni 3 (tre) dalla comunicazione, replicare per iscritto, in forma precisa e dettagliata.
11. Della richiesta di revoca e delle repliche tempestivamente formulate dovrà darsene lettura in sede di Assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca.
12. Nell'ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.
13. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

TITOLO IV

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 26

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b) dai contributi ordinari e straordinari versati dagli associati e deliberati dal Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto;

- c) dai contributi, erogazioni, finanziamenti e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Articolo 27

1. Le somme versate a titolo di quota di iscrizione sociale ovvero le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.
2. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

TITOLO V

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 28

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 29

1. In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l'Associazione tiene le scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni di Legge.

Articolo 30

1. Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, nonché il bilancio preventivo, è predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea entro il trentuno marzo dell'anno successivo.
2. L'Assemblea ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede legale, le sedi operative, le sedi secondarie, le delegazioni ed uffici distaccati, per la consultazione libera degli associati, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea, convocata per la loro approvazione.

TITOLO VI

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 31

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Articolo 32

1. In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre associazioni che abbiano le medesime finalità.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Presidente

Il Segretario